

N. 1012 DELL'ANNO 2025,



**IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE
CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI**

IN PERSONA DEI MAGISTRATI:

dr. Giorgio Jachia presidente relatore
dr. Fabio Miccio giudice
dr. Claudio Tedeschi giudice

HA EMESSO IL SEGUENTE

DECRETO DI AMMISSIONE

ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 47 CCII

1.1 PROCEDURA

Con ricorso depositato in data 16 giugno 2025, la società Autocentro Salario Sebastiani S.r.l. ha proposto una domanda *ex art. 44 CCII* riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo; Di conseguenza questo tribunale ha concesso il postulato termine, successivamente prorogato, su richiesta della proponente, ed ha designato il commissario giudiziale nella persona del Dott. Giampaolo Gatti. In tale frangente sono state confermate le misure protettive richieste dalla proponente ai sensi dell'art. 54 comma 2 CCII che sono state poi prorogate fino al raggiungimento della durata complessiva di un anno (giugno 2026). All'esito di tali sub-procedimenti in data 21 ottobre 2025 (con successiva integrazione definitiva depositata in data 16 febbraio 2026) la proponente ha presentato la domanda (piena) di concordato preventivo e la relativa documentazione di corredo. In data 20 gennaio 2026 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere ai sensi dell'art. 47 comma 1 CCII. A seguito di rilievi è stata fissata l'udienza del 25 marzo 2026 *ex art. 47 c. 4* ove: - il debitore ha insistito per l'ammissione; - il Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole; il Pubblico Ministero ha in principalità condiviso il parere del Commissario Giudiziale ed in subordine formula il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

1.2 GIUDIZIO FINALE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

A ritroso va ripreso il giudizio finale *non negativo* del Commissario Giudiziale che ritiene di poter affermare *che, nel complesso la Proposta Concordataria non risulta irrituale e che il Piano non manifesta inidoneità al soddisfacimento dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali.* In termini positivi lo stesso C.G. formula però un giudizio da ritenersi del tutto positivo perché: precisa che *La proposta di concordato della società*

Autocentro Salario Sebastiani srl è formulata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 87, 120-bis e 120- quinquies CCII, basata su un piano in continuità diretta nell'arco temporale di 5 anni, attraverso l'attivo endogeno della Società ed ai flussi di continuità oltre l'apporto di finanza esterna mediante l'immissione delle risorse che le 3 socie a disposizione della procedura per euro 706.000,00, giusto apposito impegno irrevocabile; e (come di seguito meglio descritto) aggiunge che il piano è fattibile e la proposta più conveniente della liquidazione giudiziale.

1.3 PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ INDIRETTA

La domanda è corredata della documentazione prevista dall'art. 39 CCII, dall'istanza di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 trasmessa agli enti creditori nella quale si espone il pagamento parziale del debito, degradato al rango chirografario per incapacienza, in misura superiore all'alternativa liquidatoria. Inoltre, vi è la relazione asseverativa ex art. 87 comma 3 CCII è a firma del Dott. Luigi Zaini. In essa si riferisce la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la corretta applicazione delle regole di priorità. Ancora è allegata la relazione sulla convenienza ex artt. 84 comma 5 e 88 CCII redatta dal Prof. Francesco Mercuri ove si rappresenta come sia preferibile la proposta concordataria rispetto all'alternativa procedura della liquidazione giudiziale perché attribuisce un maggior afflusso di risorse attive a beneficio anche dei crediti degradati. Tale assetto è stato esaminato dal commissario giudiziale il quale ha riferito che, a seguito delle integrazioni la proposta risulta rituale e rispettosa delle previsioni di cui agli artt. 84, 85 e 88 CCII, esprimendo parere favorevole.

1.1 PREVALENZA DEGLI STRUMENTI ALTERNATIVI

Ai sensi del secondo comma dell'art. 7 CCII si omette, per il principio di prevalenza degli strumenti alternativi, l'esame dei ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale.

1.2 OGGETTO SOCIALE E ATTUALE DOMANDA

Il Commissario Giudiziale riferisce

- Che la società ha formulato un concordato preventivo in continuità aziendale;
- Che la società ha previsto il pagamento parziale dei crediti attraverso i proventi generati dall'esercizio dell'attività dell'impresa inerente le riparazioni di carrozzeria e meccanica, la ristrutturazione dei debiti e l'apporto di finanza esterna da parte dei soci finanziatori Signore Maria Cristina SEBASTIANI, Francesca SEBASTIANI e Daniela SEBASTIANI;
- Che emerge un passivo complessivo concordatario pari ad € 4.965.524,94 (incluso l'ammontare dei debiti verso i creditori per € 4.832.088,41 e i fondi rischi per complessivi € 133.436,53).

- Che l'attivo concordatario messo a disposizione dei creditori ammontante a complessivi € 1.482.353,56, composto da € 377.471,56 di attivo endogeno, € 398.882,00 generati dai flussi di continuità aziendale ed € 706.000,00 di finanza esterna apportata dalle socie terze datrici;
- Che è stata acquisita a disponibilità da parte della società CIDIEFFETRE Srl a concedere in comodato d'uso gratuito altro capannone attiguo a quello oggetto di giudizio, è idoneo a consentire la continuità aziendale dell'arco temporale indicato dalla ricorrente di 5 anni per l'esecuzione del concordato.

Questo è lo schema proposto;

ATTIVO ENDOGENO DA PIANO	ATTIVO DA PIANO	ATTIVO DA PIANO LIQUIDABILE
CASSA	€ 41.232,00	€ 41.232,00
BANCHE	€ 25.959,00	€ 25.959,00
CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	€ 128.750,00	€ 128.750,00
CREDITI V/CLIENTI	€ 25.772,00	€ 25.772,00
CREDITI VERSO ERARIO	€ 5.488,00	€ 5.488,00
SCORTE INIZIALI DI MERCI	€ 26.325,00	€ 26.325,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 38.150,00	€ 38.150,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 12.250,00	€ -
REINTEGRO SOCI PER ANTICIPI A FORNITORI	€ 85.795,56	€ 85.795,56
TOTALE ATTIVO ENDOGENO	€ 389.721,56	€ 377.471,56
ATTIVO ESOGENO DA PIANO		
FLUSSI DI CONTINUITA'	€ 398.882,00	€ 398.882,00
FINANZA ESTERNA	€ 706.000,00	€ 706.000,00
TOTALE ATTIVO DISTRIBUIBILE DA PIANO	€ 1.494.603,56	€ 1.482.353,56

1.3 SUPERAMENTO DEI RILIEVI PROVVISORI

Il Commissario Giudiziale precisa che sono stati superati tutti i rilievi *olim* formulati dal Tribunale e dal C.G. medesimo.

Fin dall'inizio della procedura era emersa una contabilizzazione incompleta ma non occultata inerente la posta "Crediti Verso Clienti".

Riferisce il C.G. *La società ha effettuato la definitiva riconciliazione dei pagamenti effettuati con giustificativi ammontanti a complessivi € 908.666,86 con una differenza rispetto al valore contabile di € 133.276,14. A questa va aggiunta la somma di € 70.370,00 percepita dai soci e contabilizzati sempre negli acconti a fornitori e così per complessivi € 203.646,14 di cui in parte, già riversata nel mese di agosto 2025 per l'estinzione delle posizioni debitorie verso le banche per complessivi € 90.553,08 e verso dipendenti anteriori per € 27.297,50, questi ultimi oggetto di apposita informativa al GD. Alla luce dei pagamenti eseguiti per complessivi € 117.850,58 la differenza che i soci dovranno reimmettere è pari a € 85.795,56 mentre la Finanza Esterna viene ridotta ad € 706.000,00.*

Il C.G. condivide il chiarimento, considerato il deposito dei documenti giustificativi per la riconciliazione definitiva dei pagamenti effettuati e con la reimmissione della residua differenza di euro 85.553,08 come attivo endogeno ritiene la criticità superata.

In ordine alle altre criticità, meno significative, essendo superate si rinvia alla relazione del C.G..

1.4 FATTIBILITÀ DEL PIANO INDUSTRIALE

Il Commissario Giudiziale ha così riscontrato la fattibilità del piano:

La società ha predisposto un piano industriale, costruito sulla base dei risultati consuntivi degli esercizi precedenti, nonché dell'andamento registrato sino al 30 settembre 2025.

In dettaglio, la ricorrente ha previsto, nell'arco temporale del piano (2026-2030) di incassare complessivamente € 13.819.166,00. I costi della produzione sono stati stimati in complessivi € 9.614.972,00, con un risultato, al netto delle imposte, per complessivi € 398.882,00.

Il C.G. rileva un errore nella somma algebrica dei flussi netti attesi nell'arco temporale del piano (2026-2030) infatti gli stessi ammontano ad euro 394.429 per una differenza di euro 4.453,00, pur tuttavia tale differenza è coperta dall'allocazione del Fondo Rischi e pertanto ritiene la criticità superata.

La sostenibilità economico-finanziaria del Piano Industriale di Autocentro Salario Sebastiani S.r.l. per il periodo 2026–2030, nonché la progressiva generazione di risultati economici positivi, si fondano su un presupposto strutturale chiaramente individuato e adeguatamente documentato ovvero, la disponibilità, a decorrere dall'esercizio 2028, di nuovi spazi operativi concessi da CDF S.r.l. mediante contratto di comodato d'uso gratuito della durata di cinque anni, che certamente non vi sarebbe nello scenario di liquidazione giudiziale e quindi, nell'ipotetico esercizio provvisorio condotto dal Curatore.

1.5 CLASSI

La proposta articola il ceto creditorio in 11 classi. In base all'ultima versione del piano e alla relazione integrativa del Commissario Giudiziale, la proposta concordataria prevede la suddivisione del ceto creditorio in 11 classi con queste percentuali di soddisfazione

- Classe 1 (Predeuzione): 100%
- Classe 2 (Privilegiati ex art 2751 bis n. 1): 100%
- Classe 3 (Privilegiati ex art 2751 bis n. 2): 100%
- Classe 4 (INPS/INAIL capiente): 100%
- Classe 5 (INPS/INAIL degradato a chirografo): 18%
- Classe 6 (Erario degradato a chirografo): 17%
- Classe 7 (Comuni): 16%

- Classe 8 (Banche chirografarie senza garanzia): 15%
- Classe 9 (Banca Unicredit garantita da MCC): 15%
- Classe 10 (Creditori chirografari ab origine): 15%
- Classe 11 (Imprese minori): 15%

2. SINTESI DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA

	Prededuzione	IMPORTO	%	RISTORO
CLASSE 1	Compenso Commissario Giudiziale	€ 70.000,00	100%	€ 70.000,00
	Avv. Daniela Campus	€ 17.940,00	100%	€ 17.940,00
	Dott.ssa Stefania Massimiliani	€ 9.750,00	100%	€ 9.750,00
	Dott.ssa Alessia Pontone	€ 2.340,00	100%	€ 2.340,00
	Dott. Luigi Zaini	€ 9.750,00	100%	€ 9.750,00
	Dott. Francesco Mercuri	€ 5.460,00	100%	€ 5.460,00
	Privilegio	€ 115.240,00		
CLASSE 2	Privilegiati Ex Art 2751 Bis N. 1	€ 30.101,41	100%	€ 30.101,41
CLASSE 3	Privilegiati Ex Art 2751 Bis N. 2	€ 24.860,76	100%	€ 24.860,76
CLASSE 4	Art. 2753 Cc - Inps Inail Capiente	€ 471.828,85	100%	€ 471.828,85
	Chirografo			
CLASSE 5	Art. 2753 Cc - Inps Inail Incapiente	€ 203.256,84	18%	€ 36.586,23
CLASSE 6	Privilegio 2752 - 2778 Cc Erario	€ 3.588.706,30	17%	€ 610.080,07
CLASSE 7	Comuni	€ 7.729,66	16%	€ 1.236,75
CLASSE 8	Banche Chirografarie	€ 35.052,68	15%	€ 5.257,90
CLASSE 9	Banca Unicredit Per Quota Garantita Da Mcc (Art.9 - D.Lgs. 123/98 - Mcc)	€ 57.750,33	15%	€ 8.662,55
CLASSE 10	Creditori Chirografari Ab Origine	€ 135.931,40	15,00%	€ 20.389,71
CLASSE 11	Imprese Minori	€ 161.630,18	15,00%	€ 24.244,53
	Totale	4.832.088,41		€ 1.348.488,76
	Fondi Rischi Generico	€ 77.548,75	100,00%	€ 77.548,75
	Interessi Legali Privilegiati Ex Art 2751 Bis N. 1	€ 6.800,00	100%	€ 6.800,00
	Fondo Rischi Mcc	€ 49.087,78	100%	€ 49.087,78
	Totale	€ 4.965.524,94		€ 1.481.925,29

2.1 PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE

La proposta transazione fiscale è stata formulata il 16 febbraio 2026 ed è formulata rappresentando che, nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, i creditori privilegiati degradati e i chirografari non otterrebbero alcuna percentuale di soddisfacimento.

Grazie ai flussi della continuità aziendale e all'apporto di 706.000 euro di finanza esterna da parte delle socie, la proposta offre le seguenti condizioni:

- Agenzia delle Entrate (Erario): A fronte di un debito complessivo di € 3.588.706,30 degradato a chirografo per incapienza, si propone il

pagamento nella misura del 17%, pari a € 610.080,07. Il pagamento è dilazionato in quattro tranche annuali:

- € 166.000 entro gennaio 2027;
 - € 189.000 entro gennaio 2028;
 - € 230.000 entro gennaio 2029;
 - € 25.080 entro gennaio 2030.
- INPS: Il debito viene suddiviso in due quote. La quota ritenuta "capiente" (cioè che troverebbe copertura in caso di liquidazione) pari a € 469.695,65 verrà pagata integralmente al 100%. La restante parte degradata a chirografo verrà pagata al 18%, con un esborso di € 36.083,17. Entrambi i versamenti avverranno entro gennaio 2027.
 - INAIL: Seguendo lo stesso principio dell'INPS, la quota capiente di € 1.863,20 sarà soddisfatta al 100%, mentre la parte degradata sarà pagata al 18% (€ 503,60). Anche in questo caso il saldo è previsto entro gennaio 2027.
 - Agenzia delle Entrate Riscossione: Per le spese relative ai diritti di notifica e altre spese tabellari (€ 2.344,69), trattandosi di un credito chirografario *ab origine*, è previsto il pagamento nella misura del 15% (€ 351,60), da saldare entro gennaio 2027.

2.2 CREDITI ERARIALI, PREVIDENZIALI E COMUNALI:

Pertanto il C.G. non formula rilievi su questa ripartizione in classi:

- a) i debiti nei confronti degli enti locali (i Comuni) non sono oggetto di questa transazione fiscale, ma seguono le sorti della Classe 7 del piano con un soddisfacimento del 16%;
- b) il debito verso l'Inps è pari a complessivi € 670.427,69; è inserito nella Classe 4 per a € 469.965,64, soddisfatta integralmente; è inserito nella Classe 5, per € 200.462,04 soddisfatta nella percentuale del 18%, pari a € 36.083,17;
- c) il debito verso INAIL è stato determinato in € 4.658,00; è inserito per € 1.863,20 nella classe 4 soddisfatta integralmente, è inserito nella classe 5 per € 2.794,80 soddisfatti nella percentuale del 18%, con un ristoro complessivo pari a €
- d) Agenzia delle Entrate (Erario): A fronte di un debito complessivo di € 3.588.706,30 degradato a chirografo per incapienza, si propone il pagamento nella misura del 17%, pari a € 610.080,07.

2.3 CONGRUITÀ DELLE CLASSI

Va quindi condiviso il giudizio del C.G. il quale conclude la disamina rilevando che la "formazione delle classi" rispetta l'ordine delle cause legittime di prelazione, rispetta l'"absolute priority rule" e poi procede secondo la "relative priority rule".

2.4 TEMPISTICA

La tempistica dei pagamenti è stata articolata sulla base di relativo cronoprogramma di durata 5 anni decorrente dall'omologa che è stata prevista per il giugno 2026.

Nello specifico, l'adempimento della proposta concordataria avverrà secondo le seguenti scadenze:

- Entro 30 giorni dall'omologazione: Verrà eseguito il pagamento integrale dei creditori prededucibili (Professionisti e Commissario Giudiziale) inseriti nella Classe 1, per un importo complessivo di € 115.240,00.
- Entro gennaio 2027: Verrà erogata la somma complessiva di € 789.168,69. Questa liquidità è destinata a soddisfare interamente e/o parzialmente i creditori ricompresi nelle restanti classi, e nello specifico:
 - Soddisfacimento integrale (100%) per i creditori privilegiati delle Classi 2 (dipendenti, € 30.101,41), Classe 3 (professionisti, € 24.860,76) e Classe 4 (INPS/INAIL capiente, € 471.828,85).
 - Soddisfacimento in misura percentuale per i creditori degradati e chirografari appartenenti alle Classi 5 (18%), 7 (16%), 8 (15%), 9 (15%), 10 (15%) e 11 (15%).
 - Pagamento della prima tranche dei creditori appartenenti alla Classe 6 (Erario degradato), pari a € 166.000,00.
- Entro gennaio 2028: Verrà eseguito il pagamento della seconda tranche in favore dei creditori compresi nella Classe 6 (Erario) per un importo di € 189.000,00.
- Entro gennaio 2029: Verrà eseguito il pagamento della terza tranche in favore dei creditori compresi nella Classe 6 (Erario) per un importo di € 230.000,00.
- Entro gennaio 2030: Verrà eseguito il pagamento della quarta e ultima tranche (saldo) in favore dei creditori compresi nella Classe 6 (Erario) per il residuo importo di € 25.080,00

2.5 GIUDIZIO DEL C.G. SULL'ESPERIMENTO DELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ

In sintesi, rinviando all'esaustiva relazione del C.G., le azioni proponibili avverso all'amministratore potrebbero fruttare in astratto € 409.280,83, importo che sommato agli altri non consente di individuare una maggiore convenienza nell'alternativa liquidatoria.

2.6 GIUDIZIO DI CONVENIENZA

Infatti, la maggiore convenienza della proposta concordataria è attestata nella relazione redatta dal Prof. Francesco Mercuri ai sensi degli artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, del CCII.

L'attivo lordo deriva da un lato dall'attivo endogeno per € 389.721,56 inerente alla liquidazione dei beni, dei crediti, delle rimanenze e dalle

giacenze liquide della società; e dall'altro dall'utilità residuale dalle azioni risarcitorie: € 249.396,48 (valore stimato ricavabile da una potenziale azione di responsabilità del Curatore contro l'amministratrice per interessi e sanzioni sulle imposte non versate).

Nello scenario liquidatorio l'attestatore stima che l'attivo massimo realizzabile ammonterebbe a € 639.118,04 (Attivo Totale Lordo) la quale andrebbero sottratti: € 80.000,00 (Spese per curatela e professionisti LG); € 1.300,00 (Spese di giustizia); € 115.240,00 (Spese per professionisti e organi commissario giudiziale del concordato preventivo) e quindi in € 442.578,04, Attivo Netto Distribuibile.

In sintesi, secondo l'attestatore in sede liquidatoria si potrebbe: Pagare al 100% le sole passività prededucibili e pagare al 84,73% i lavoratori dipendenti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1.

In sintesi, solo in caso di omologa il ceto creditorio riceverebbe € 1.104.882,00 di cui: € 706.000,00 di finanza esterna apportata personalmente dalle socie (terze datrici), € 398.882,00 di flussi di cassa positivi previsti dal Business Plan per il periodo 2026-2030, generati dalla continuità aziendale.

Oltre al miglior soddisfacimento economico l'attestatore evidenzia che il concordato in continuità impedisce la dispersione del complesso aziendale e garantisce il mantenimento dei livelli occupazionali, salvaguardando il posto di lavoro per le circa 20 unità di personale attualmente in forze, con previsioni di incremento nel quinquennio di piano.

Come già ripreso in altro punto di questo decreto

La sostenibilità economico-finanziaria del Piano Industriale di Autocentro Salario Sebastiani S.r.l. per il periodo 2026–2030, nonché la progressiva generazione di risultati economici positivi, si fondano su un presupposto strutturale chiaramente individuato e adeguatamente documentato ovvero, la disponibilità, a decorrere dall'esercizio 2028, di nuovi spazi operativi concessi da CDF S.r.l. mediante contratto di comodato d'uso gratuito della durata di cinque anni, che certamente non vi sarebbe nello scenario di liquidazione giudiziale e quindi, nell'ipotetico esercizio provvisorio condotto dal Curatore.

2.7 FONDI RISCHI

Estremamente complessa è la questione inerente alla quantificazione dei Fondi per i rischi in quanto incide direttamente sulla fattibilità del Piano e sulle percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio.

Tanto premesso si deve rilevare che il piano di concordato prevede un "Fondo Rischi" complessivo pari a € 133.436,53, che garantisce una copertura per specifiche passività latenti o potenziali maggiorazioni.

Nello specifico, questo ammontare è suddiviso in tre distinte riserve operative:

- Fondo Rischi Garanzia MCC (€ 49.087,78): Questo accantonamento è destinato a tutelare le posizioni dei crediti bancari garantiti dal Medio Credito Centrale (inseriti nella Classe 9). Attualmente, il debito verso le banche (come Unicredit) ha natura chirografaria, ma in caso di escussione della garanzia statale, il credito del MCC subirebbe una mutazione della causa di prelazione, acquisendo il privilegio ex art. 9 del D.Lgs. 123/1998 (collocato subito dopo l'art. 2751 bis c.c.). Anticipando questo effetto, lo stanziamento di questo fondo, sommato al soddisfo del 15% già previsto per la Classe 9 (pari a € 8.662,55), assicura l'integrale pagamento e la totale copertura del debito verso il MCC. Nel caso in cui le escussioni non dovessero essere validate dal Fondo di Garanzia, questa somma verrebbe liberata e distribuita ai creditori di grado successivo (es. INPS ex art. 2753 c.c.).
- Fondo Interessi Legali (€ 6.800,00): Si tratta di una somma specificamente destinata al pagamento degli interessi legali maturati a favore dei creditori garantiti da privilegio, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti (ex art. 2751 bis n. 1 c.c.).
- Fondo Rischi Generico (€ 77.548,75): È un fondo residuale istituito con lo scopo specifico di ammortizzare e assorbire eventuali ulteriori sopravvenienze passive o impreviste variazioni in aumento dei debiti concordatari accertati durante la procedura.

2.8 AMMISSIONE DEL PIANO DI CONTINUITÀ DIRETTA

All'esito dell'approfondito iter procedimentale, il Tribunale ravvisa i presupposti per l'ammissibilità della domanda di concordato. Come noto (cfr., ex multis anche Corte d'Appello di Firenze, 25 luglio 2024) in tema di concordato preventivo in continuità, la preliminare valutazione di ammissibilità, ex art. 47 CCII, è normativamente circoscritta alla ritualità della proposta ed alla non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, dovendo quindi escludersi ogni ulteriore valutazione, in particolare quella relativa all'inammissibilità di un futuro cram down fiscale a seguito di un'eventuale mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate. La valutazione in ordine alla possibilità o meno di applicare l'art. 88, comma 2 bis CCII deve infatti essere operata solo in sede di omologa ed all'esito della mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.

Tanto premesso, sussistono con ogni evidenza i requisiti soggettivi e oggettivi e la competenza di questo ufficio. Inoltre, dalla disamina del piano e della proposta alla luce del già riferito corredo documentale emerge che effettivamente la causa concreta dell'operazione concordataria rientra nella prospettiva delineata dagli artt. 47 comma 1 lett. a) e 84 comma 1 CCII trattandosi di modalità di componimento del debito che appare (allo stato degli atti) preferibile, quanto a risultati, rispetto a quanto conseguibile nel contesto di una liquidazione giudiziale ex artt. 121 e ss. CCII e suscettiva di

concreta attuazione si dà comunque rendere ai creditori sufficienti indicazioni per elaborare le proprie strategie all'atto del voto.

Infatti nel piano: - non si prevede la nomina di un liquidatore esterno per la gestione post-omologa; - si prevede che la società continuerà a essere amministrata dall'attuale organo direttivo per portare a compimento il piano concordatario; - si prevede che la società non interromperà la propria attività caratteristica (servizi di carrozzeria e officina), ma continuerà a operare per generare i flussi di cassa previsti nel Business Plan 2026-2030; si prevede che per far fronte alla pendenza di uno sfratto per il locale attuale, l'attività sia trasferita in un capannone adiacente, concesso in comodato d'uso gratuito per cinque anni dalla società Cidieffetre S.r.l., riconducibile alle medesime socie; si prevede un attivo endogeno.

Tutto questo porta a ritenere la proposta, rituale, con corretta formazione delle classi e fattibile.

2.9 SPESE DI PROCEDURA

Le spese di procedura vanno calcolate prudenzialmente in € 80.00,00 fatta salva ogni finale determinazione dell'ufficio e quindi il fondo spese in € 40.000,00

2.10 DISPOSITIVO

Il Tribunale in composizione collegiale, letto l'art. 47 CCII

P.Q.M.

- (1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da
- (2) nomina giudice delegato il dott. Giorgio Jachia;
- (3) conferma quale commissario giudiziale il dott. Dott. Giampaolo Gatti;
- (4) fissa in giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto il termine perentorio entro il quale il proponente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma di euro 40.000,00 (a integrazione del fondo preesistente) pari al 25% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e fatta salva ogni finale determinazione;
- (5) Stabilisce al 20/06/2026 la data iniziale ed al 30/06/2026 la data finale entro la quale i creditori potranno esprimere il proprio voto comunicandolo al commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica della procedura riportato nella comunicazione che sarà dal medesimo inviato ai sensi dell'art. 104 CCII e, in mancanza, con deposito in cancelleria di questo tribunale;
- (6) fissa la data massima del 2/05/2026 entro la quale deve essere comunicato il presente provvedimento ai creditori a cura del commissario giudiziale;
- (7) dispone che la proponente con cadenza mensile fissata al giorno

20 di ogni mese depositi in cancelleria relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa curandone la preventiva trasmissione al commissario giudiziale almeno sette giorni prima per eventuali rilievi;

- (8) dispone che la relazione ex art. 105 CCII sia depositata entro 45 gg dell'inizio delle operazioni di voto;
- (9) manda alla cancelleria per la trasmissione alla proponente ed al Commissario Giudiziale;
- (10) dispone a cura della cancelleria la comunicazione del presente provvedimento all'ufficio del pubblico ministero e la sua trasmissione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCII.

IL GIORNO 25 MARZO 2026

GIORGIO JACHIA
PRESIDENTE ESTENSORE